





REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 3 dicembre 2013



Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana

Oggetto: Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 recante norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

Di iniziativa dei Consiglieri:

MARIO RUBINI

GIULIO PARRINI

Proposta di legge regionale

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 recante norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/2008

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 recante norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Nella fase di prima attuazione la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 ha evidenziato alcuni elementi di rigidità che necessitano di essere superati con un'apposita revisione normativa;
2. Nelle more di tale revisione, al fine di permettere che la l.r. 10/2008 possa comunque trovare immediatamente un'organica ed omogenea applicazione sul territorio toscano, anche in termini di una più agevole ed efficace spendibilità delle risorse stanziare per l'attuazione della stessa, è opportuno procedere ad una modifica della citata legge regionale introducendo uno specifico comma volto ad equiparare i soggetti rappresentanti degli enti locali storicamente coinvolti nella produzione della ceramica e della terracotta ai comitati di gestione di cui all'articolo 4 della l.r. 10/2008;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 recante norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana) è inserito il seguente:
"2 bis. Sono equiparati ai comitati di gestione i soggetti rappresentanti degli enti locali storicamente coinvolti nella produzione della ceramica e della terracotta in Toscana."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10, come evidenziato anche dalla Nota informativa sull'attuazione delle politiche regionali n. 22 (aprile 2012) del settore Analisi della normazione del Consiglio regionale, nel corso della sua positiva attuazione ha dimostrato alcuni elementi di rigidità che richiedono degli adeguamenti normativi specifici. Nell'attesa di una più organica revisione legislativa, con il presente intervento di modifica si mira a dare immediata soluzione ad un elemento di particolare criticità emerso in questi cinque anni di vigenza della legge e consistente nella possibilità di affidare la gestione delle Strade e dei benefici derivanti dalla legge stessa ai soli comitati di gestione.

Per permettere dunque in via immediata una più omogenea applicazione della normativa sul territorio toscano e anche al fine di rendere più agevole ed efficace la spendibilità delle risorse destinate all'attuazione della legge stessa, si propone, inserendo il comma 2 bis all'articolo 4 della l.r. 10/2008, di equiparare ai comitati di gestione i soggetti rappresentanti degli enti locali storicamente coinvolti nella produzione della ceramica e della terracotta in Toscana. Si specifica, infine, che la presente proposta di legge non comporta effetti finanziari.